



## PARERE

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia, nella seduta del 12.06.2007, ha esaminato la legge 9 gennaio 2004 n. 6 inerente la cd. "amministrazione di sostegno", novello istituto giuridico che si affianca a quelli più noti dell'interdizione e dell'inabilitazione (artt. 414-415 c.c.).

Il legislatore non ha solamente promulgato una legge speciale ma ha anche provveduto a modificare la rubrica del Titolo XII del codice ora intitolata "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia", a sua volta suddivisa in due Capi, I - "Dell'amministrazione di sostegno" e II - " Dell'interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale".

La fattispecie riconosce come requisiti necessari per l'adozione dei conseguenti provvedimenti un'**infermità** ovvero una menomazione **fisica o psichica** che rendano il soggetto, anche solo parzialmente o temporaneamente, incapace di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.).

Se da un lato il "presupposto necessario per l'inabilitazione o l'interdizione di un infermo di mente non è l'esistenza di una tipica malattia mentale con caratteristiche pato-logiche ben definite bensì la presenza di un'alterazione delle facoltà mentali tali da dar luogo ad un'incapacità parziale o totale di provvedere ai propri interessi" (Cass. 12/05/48, n. 704 in Giur. It. Rep. 1948, voce "infermità di mente", n. 6) in conseguenza della nuova normativa qualora l'infermità mentale o la menomazione psichica non presentino caratteri tali da legittimare i più restrittivi provvedimenti dianzi indicati, o ci si trovi al cospetto di un'infermità fisica che grandemente ostacoli il soggetto, ci si potrà orientare verso uno strumento "flessibile" quale per l'appunto la cd. "amministrazione di sostegno".

Viene così prefigurata una "gradualità" della misura di tutela in cui la maggiore o minore restrizione della capacità di agire è direttamente "proporzionale" al grado dell'infermità e questo per riuscire a far concretamente fronte a quelle che sono le più disparate situazioni di debolezza e di fragilità.

L'approfondito esame della normativa in questione ci ha consentito di comprendere come nel procedimento rivesta un ruolo centrale la figura del **medico** che è il professionista in grado di **diagnosticare** gli stati patologici di natura "fisica" o "psichica" che possono incidere in modo anche significativo sul procedimento di formazione e di manifestazione della volontà di un soggetto.

A parere degli scriventi si appalesa come indispensabile che l'assistenza venga prestata al soggetto bisognoso innanzitutto dai medici che avranno naturalmente **cura** di produrre le certificazioni ed ogni altra documentazione sanitaria probante le condizioni cliniche dell'assistito ad espressa **richiesta del Magistrato**, non essendo deontologicamente possibile esaudire richieste di terzi.

Riteniamo altrettanto auspicabile che la **valutazione** a fini di giustizia dei suesposti casi di "infermità" venga affidata di preferenza a sanitari specialisti che siano forniti delle necessarie cognizioni giuridico-normative e clinico-diagnostiche che consentano loro di adeguare la tradizionale criteriologia di accertamento della natura e grado della menomazione fisica e/o psichica della persona disabile alla mutata realtà normativa, così da poter fornire al magistrato il richiesto "parere tecnico motivato".

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia